

Bruxelles, 8 luglio 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0309 (COD)**

10409/1/15
REV 1

**TELECOM 157
COMPET 324
MI 430
CONSOM 119
CODEC 963**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. Comm.:	13555/13 TELECOM 232 COMPET 646 MI 753 CONSOM 161 CODEC 2000
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 - Esame del testo di compromesso finale in vista di un accordo

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso finale della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012, ai fini della sua approvazione da parte del Coreper l'8 luglio 2015.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure riguardanti un'internet aperta e che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Il presente regolamento mira a stabilire norme comuni [...] ***per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a internet e tutelare i diritti degli utenti finali. Il presente regolamento mira non solo a tutelare gli utenti finali, ma anche a garantire al contempo il funzionamento ininterrotto dell'ecosistema di internet quale volano per l'innovazione.*** Le riforme nel settore del roaming dovrebbero offrire agli utenti finali la sicurezza di restare connessi quando viaggiano nell'Unione, favorendo con il tempo la convergenza dei prezzi e di altre condizioni nell'Unione.
- (2) Le misure di cui al presente regolamento rispettano il principio della neutralità tecnologica, ossia non impongono né favoriscono l'utilizzo di un determinato tipo di tecnologia.
- (3) Internet si è sviluppata negli ultimi decenni come piattaforma aperta di innovazione con poche barriere di accesso per gli utenti finali, i fornitori di contenuti e applicazioni e i fornitori di servizi internet. Il quadro normativo esistente mira a promuovere la capacità degli utenti finali di accedere alle informazioni e distribuirle o di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Tuttavia, un numero elevato di utenti finali riscontra blocchi o rallentamenti di applicazioni specifiche dovuti alle pratiche di gestione del traffico. Queste tendenze richiedono norme comuni a livello dell'Unione per far sì che internet continui a essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato unico.

- (4) [...] **G**li utenti finali dovrebbero avere il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi senza discriminazioni, tramite il loro servizio di accesso a internet. L'esercizio di tale diritto lascia impregiudicato il diritto dell'Unione e quello nazionale ad esso conforme in materia di legittimità dei contenuti, dei servizi o delle applicazioni. Tuttavia, il presente regolamento non cerca di disciplinare la legittimità delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi, né delle procedure, dei requisiti e delle garanzie a essi collegati. Tali materie continuano pertanto a essere disciplinate dalla normativa dell'Unione o da quella nazionale conformemente al diritto dell'Unione, comprese le misure che danno attuazione a tale normativa dell'Unione o nazionale (ad esempio provvedimenti giudiziari, decisioni amministrative o altre misure che attuano, applicano o assicurano la conformità a tale normativa). [...]
- (5) Gli utenti finali dovrebbero essere liberi di scegliere tra vari tipi di apparecchiature terminali (*quali* definite nella direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni) per accedere a internet. I fornitori di servizi di accesso a internet non dovrebbero imporre restrizioni all'utilizzo di apparecchiature terminali che collegano alla rete oltre a quelle previste dai fabbricanti o dai distributori di apparecchiature terminali conformemente al diritto dell'Unione.

- (6) Il servizio di accesso a internet è un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso a internet e, in linea di principio, a tutti i suoi punti finali, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate dall'utente finale. Tuttavia, per motivi indipendenti dalla volontà dei fornitori di servizi di accesso a internet, determinati punti finali di internet potrebbero non essere sempre accessibili [...]. Si ritiene pertanto che un fornitore rispetti l'obbligo relativo all'offerta di un servizio di accesso a internet ai sensi del presente regolamento quando tale servizio fornisce connettività a praticamente tutti i punti finali di internet. I fornitori di servizi di accesso a internet non dovrebbero quindi limitare la connettività ad alcun punto finale accessibile di internet.
- (7) Al fine di esercitare i diritti previsti all'articolo 3, paragrafo 1, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di concordare con i fornitori di servizi di accesso a internet le tariffe corrispondenti a volumi di dati e velocità specifici del servizio di accesso a internet. Tali accordi, unitamente alle pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a internet, non dovrebbero limitare l'esercizio dei diritti previsti all'articolo 3, paragrafo 1, ed eludere pertanto le disposizioni del presente regolamento sulla protezione dell'accesso a internet. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere autorizzate a intervenire contro accordi o pratiche commerciali che, in virtù della loro portata, determinano situazioni in cui la scelta degli utenti finali è significativamente limitata nella pratica. A tal fine, la valutazione di accordi e pratiche commerciali dovrebbe, **tra l'altro**, tener conto delle rispettive posizioni di mercato dei fornitori di servizi di accesso a internet e di contenuti, servizi e applicazioni interessati. [...] ***Le autorità nazionali di regolamentazione e altre*** autorità [...] competenti dovrebbero essere tenute, nello svolgimento della loro funzione di monitoraggio e applicazione, a intervenire nel caso in cui accordi o pratiche commerciali potrebbero compromettere l'essenza dei suddetti diritti.

- (7 bis) [...] Nella fornitura di servizi di accesso a internet tutto il traffico dovrebbe ricevere lo stesso trattamento, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dalla fonte, dalla destinazione, dai contenuti, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione. [...]. In base ai **principi generali del diritto dell'Unione e** alla giurisprudenza costante, [...] situazioni paragonabili [...] non dovrebbero essere trattate in maniera diversa e [...] situazioni diverse [...] non dovrebbero essere trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato.
- (8) L'obiettivo di una gestione ragionevole del traffico è contribuire a un uso efficiente delle risorse di rete e a un'ottimizzazione della qualità complessiva della trasmissione che risponda ai requisiti di **qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi** [...] **di specifiche categorie di traffico, e pertanto dei** contenuti, servizi e applicazioni trasmessi. [...] Le misure di gestione ragionevole del traffico applicate dai fornitori di servizi di accesso a internet dovrebbero essere trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e **non dovrebbero fondarsi su considerazioni di ordine commerciale**, [...]. Il requisito relativo al carattere non discriminatorio delle misure di gestione del traffico non preclude ai fornitori di servizi di accesso a internet la possibilità di attuare misure di gestione del traffico che distinguono tra diverse categorie di traffico al fine di ottimizzare la qualità complessiva della trasmissione. Al fine di ottimizzare la qualità complessiva e l'esperienza degli utenti, qualsiasi eventuale distinzione **di questo tipo dovrebbe** [...] essere autorizzata solo sulla base dei requisiti obiettivi di qualità tecnica del servizio (ad esempio in termini di latenza, jitter, perdita di pacchetti e larghezza di banda) delle diverse categorie di traffico, ma non sulla base di considerazioni di ordine commerciale. Tali misure distintive di gestione del traffico dovrebbero essere proporzionate rispetto all'obiettivo di ottimizzare la qualità complessiva e dovrebbero trattare allo stesso modo tipologie di traffico equivalenti. Le misure di gestione del traffico dovrebbero essere mantenute per il tempo strettamente necessario.

(8 bis bis) [...] La gestione ragionevole del traffico [...] non richiede tecniche [...] che monitorino i contenuti *specifici* [...] *del traffico* di dati *che transita tramite il servizio di accesso a internet*. [...].

(8 bis) Qualsiasi pratica di gestione del traffico che [...] ecceda le suddette misure distintive di gestione ragionevole del traffico bloccando, rallentando, limitando, interferendo con, alterando, degradando o discriminando tra specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro specifiche categorie dovrebbe essere vietata, fatte salve le eccezioni definite e giustificate di cui al presente regolamento. Tali eccezioni dovrebbero essere soggette a un'interpretazione rigorosa e ai requisiti di proporzionalità. Dato l'impatto negativo [...] che hanno sulla scelta dell'utente finale e sull'innovazione *le misure di blocco o altre misure restrittive non rientranti nel novero delle eccezioni giustificate* [...] [...], è opportuno proteggere *specifici* contenuti, servizi e applicazioni e loro *specifiche* categorie. Le norme contro l'alterazione di contenuti, servizi o applicazioni fanno riferimento a una modifica dei contenuti della comunicazione, ma non vietano le tecniche di compressione dei dati non discriminatorie che riducono le dimensioni dei file di dati senza alcuna modifica dei contenuti. Tale compressione consente un uso più efficiente di risorse limitate e serve gli interessi degli utenti finali nel ridurre i volumi di dati, aumentare la velocità e migliorare l'esperienza nell' utilizzo dei contenuti, dei servizi o delle applicazioni in questione.

(8 ter) Le misure di gestione del traffico che eccedono le summenzionate misure di gestione ragionevole del traffico possono applicarsi unicamente nella misura e per il tempo necessari a rispettare le eccezioni giustificate di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a c).

- (9) I fornitori di servizi di accesso a internet possono essere soggetti [...] alla normativa dell'Unione o nazionale (ad esempio la normativa dell'Unione o nazionale relativa alla legittimità di [...] contenuti, applicazioni o servizi o la normativa riguardante la sicurezza pubblica), conformemente al diritto dell'Unione, **compreso il diritto penale, che impone, ad esempio, il blocco di specifici contenuti, applicazioni o servizi**, oppure a [...] misure che attuano o applicano tale normativa, **conformemente al diritto dell'Unione**, quali misure nazionali di applicazione generale, provvedimenti giudiziari, decisioni di autorità pubbliche investite di poteri pertinenti, o ad altre misure che garantiscono l'osservanza di tale normativa (ad esempio il rispetto dei provvedimenti giudiziari o delle decisioni di autorità pubbliche che impongono il blocco di contenuti illegittimi). L'obbligo di rispettare il diritto dell'Unione si riferisce, tra l'altro, al rispetto dei requisiti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riguardo alle limitazioni ai diritti e alle libertà fondamentali. **Come disposto dalla direttiva 2009/140/CE, qualsiasi limitazione ai diritti o libertà fondamentali può essere imposta soltanto se appropriata, proporzionata e necessaria nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev'essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo.**
- (9 bis bis) [...] [...] Le **misure** di gestione del traffico **che eccedono le summenzionate misure di gestione ragionevole del traffico** [...] **possono** anche [...] **essere giustificate se impiegate** per proteggere l'integrità **e la sicurezza** della rete, ad esempio nella prevenzione di attacchi informatici tramite la diffusione di software maligni o il furto dell'identità degli utenti finali tramite spyware.

(9 bis) [...] [...] **Le misure che eccedono le *summenzionate*** misure di gestione ragionevole del traffico [...] possono inoltre essere necessarie per prevenire un'imminente congestione della rete, ossia nelle situazioni in cui si sta per verificare una congestione, e per mitigare gli effetti di una congestione della rete, purché tale congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali. ***Il principio di proporzionalità prevede che le misure di gestione del traffico basate su tale eccezione trattino allo stesso modo categorie di traffico equivalenti.*** Una congestione temporanea dovrebbe essere intesa come riferita a situazioni specifiche di breve durata in cui un improvviso aumento del numero di utenti oltre agli utenti regolari o un improvviso aumento della domanda di un determinato contenuto o servizio potrebbero superare la capacità di trasmissione di alcuni elementi della rete e rendere meno reattivo il resto della rete. Una congestione temporanea può verificarsi specialmente nelle reti mobili, che sono soggette a condizioni più variabili quali ostruzioni fisiche, copertura più bassa negli spazi interni o un numero variabile di utenti attivi che si spostano. Può essere prevedibile che una tale congestione temporanea si verifichi periodicamente in determinati punti della rete, cosicché non possa essere considerata eccezionale, senza che si verifichi con una frequenza tale o per periodi tanto estesi da rendere economicamente giustificata un'espansione di capacità. Una congestione eccezionale dovrebbe essere intesa come riferita a situazioni di congestione imprevedibili e inevitabili, sia nelle reti mobili sia nelle reti fisse. Tali situazioni possono essere causate, ad esempio, da un guasto tecnico, quale un'interruzione di servizio dovuta a rottura di cavi o di altri elementi infrastrutturali, da cambiamenti inattesi nell'instradamento del traffico o da significativi aumenti del traffico di rete dovuti a emergenze o ad altre situazioni che esulano dal controllo del fornitore di servizi di accesso a internet. È improbabile che tali problemi di congestione siano frequenti, ma potrebbero rivelarsi gravi e non necessariamente di breve durata. La necessità di applicare misure di gestione del traffico che eccedono le ***summenzionate*** misure di gestione ragionevole del traffico per prevenire o mitigare gli effetti di congestioni della rete temporanee o eccezionali non dovrebbe dare agli operatori la possibilità di eludere il divieto generale di bloccare, rallentare, alterare, degradare o discriminare tra specifici contenuti, applicazioni o servizi ***o loro specifiche categorie.*** Le congestioni della rete ricorrenti o di maggiore durata che non hanno carattere né eccezionale né temporaneo non dovrebbero beneficiare di [...] tale eccezione, ma dovrebbero piuttosto essere risolte con un'espansione della capacità di rete.

(10) [...]

- (11) I fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono di poter fornire [...] servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli di accesso a internet, per cui [...] sono necessari livelli specifici di qualità del servizio ***non assicurati dal servizio di accesso a internet***. Tali livelli specifici di qualità sono richiesti, ad esempio, da alcuni servizi che rispondono a un interesse pubblico [...] o da alcuni nuovi servizi di comunicazione da macchina a macchina. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a internet, e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi dovrebbero pertanto essere liberi di offrire servizi diversi dai servizi di accesso a internet ottimizzati *per* [...] specifici contenuti, applicazioni o servizi [...] o loro combinazioni, ***nei casi in cui l'ottimizzazione sia necessaria per soddisfare i requisiti relativi a contenuti, applicazioni o servizi per un livello specifico di qualità. L'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe verificare se e in quale misura una tale ottimizzazione sia oggettivamente necessaria per garantire una o più caratteristiche specifiche e fondamentali di contenuti, applicazioni o servizi e per consentire una garanzia di qualità corrispondente agli utenti finali, piuttosto che accordare semplicemente una priorità generale rispetto a contenuti, applicazioni o servizi analoghi disponibili tramite il servizio di accesso a internet ed eludere in tal modo le disposizioni in materia di gestione del traffico applicabili al servizio di accesso a internet.***

(11 bis) Per evitare che la fornitura di tali servizi abbia un impatto negativo sulla disponibilità o la qualità **generale** dei servizi di accesso a internet agli **utenti finali** [...], deve essere garantita una capacità sufficiente. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a internet, dovrebbero pertanto offrire tali servizi diversi o concludere accordi corrispondenti con i fornitori di contenuti, servizi o applicazioni che facilitano tali servizi, solo se la capacità della rete è sufficiente a fornirli in aggiunta a tutti i servizi di accesso a internet prestati. Le disposizioni in materia di internet aperta di cui all'articolo 3 non dovrebbero essere eluse da altri servizi utilizzabili o offerti in sostituzione ai servizi di accesso a internet. Tuttavia, il semplice fatto che i servizi alle imprese, quali le reti private virtuali, possano anche dare accesso a internet non dovrebbe essere considerato una sostituzione del servizio di accesso a internet, a condizione che **la fornitura di** un tale accesso a internet **da parte di un fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico** sia conforme all'articolo 3, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento e pertanto non possa essere ritenuta un'elusione di tali norme. La fornitura di tali [...] servizi **diversi dai servizi di accesso a internet** non [...] **dovrebbe andare a scapito della** disponibilità e della qualità generale dei servizi di accesso a internet per gli utenti finali [...]. **Nelle reti mobili i volumi di traffico di una determinata cella radio sono più difficili da prevedere a causa del numero variabile di utenti finali attivi; per questo motivo un impatto sulla qualità del servizio di accesso a internet agli utenti finali potrebbe verificarsi in circostanze imprevedibili. Nelle reti mobili la qualità generale del servizio di accesso a internet agli utenti finali non dovrebbe ritenersi danneggiata qualora l'impatto negativo aggregato dei servizi diversi dai servizi di accesso a internet sia inevitabile, minimo e limitato a una breve durata.** Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero assicurarsi che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico rispettino tale requisito, come stabilito all'articolo 4. Al riguardo, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare l'impatto sulla disponibilità e sulla qualità **generale** dei servizi di accesso a internet esaminando, tra l'altro, parametri di qualità (latenza, jitter, perdita di pacchetti, ecc.), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocità dichiarata e velocità effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a internet rispetto ai servizi diversi da quelli di accesso a internet e qualità percepita dagli utenti finali.

- (12) Le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che gli utenti finali siano effettivamente in grado di esercitare i propri diritti **sanciti dall'articolo 3, paragrafo 1 e che siano rispettate le norme dell'articolo 3**. [...] A tal fine, è opportuno imporre a tali autorità obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, **compresi i fornitori di servizi di accesso a internet**, degli obblighi **di cui all'articolo 3**. **Questi comprendono l'obbligo** di garantire una capacità di rete sufficiente alla fornitura di servizi di accesso a internet non discriminatori di elevata qualità, **la cui qualità generale** non dovrebbe essere [...] **danneggiata in ragione della** fornitura di servizi **diversi dai servizi di accesso a internet** con un livello di qualità specifico. [...] [...] [...] Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero [...] inoltre disporre dei poteri di imporre **caratteristiche tecniche**, requisiti minimi di qualità del servizio **e altre misure adeguate** a tutti o a singoli fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, qualora ciò sia necessario **per garantire il rispetto dell'articolo 3** e prevenire un peggioramento della qualità **generale** dei servizi di accesso a internet per [...] gli utenti finali. A tale fine, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione gli orientamenti pertinenti del BEREC.

(12 bis) È opportuno integrare le norme sulla salvaguardia dell'accesso a un'internet aperta con disposizioni efficaci relative agli utenti finali che affrontino questioni specificamente collegate ai servizi di accesso a internet e consentano agli utenti finali di effettuare scelte informate. Tali disposizioni dovrebbero applicarsi in aggiunta alle disposizioni applicabili della direttiva 2002/22/CE quale modificata e gli Stati membri potrebbero mantenere o adottare misure di più ampia portata. I fornitori di servizi di accesso a internet dovrebbero informare con chiarezza gli utenti finali sul modo in cui le pratiche di gestione del traffico impiegate potrebbero incidere sulla qualità del servizio di accesso a internet, sulla vita privata degli utenti finali e sulla protezione dei dati personali, nonché sul possibile impatto dei servizi diversi da quelli di accesso a internet a cui sono abbonati sulla qualità e la disponibilità dei rispettivi servizi di accesso a internet. Al fine di responsabilizzare gli utenti finali in tali casi, i fornitori di servizi di accesso a internet dovrebbero pertanto informare gli utenti finali includendo nel contratto la velocità che possono realmente offrire. La velocità normalmente disponibile può essere intesa come la velocità che un consumatore potrebbe aspettarsi di ottenere la maggior parte delle volte che accede al servizio. I fornitori di servizi di accesso a internet dovrebbero altresì informare gli utenti finali sui mezzi di ricorso a disposizione a norma del diritto nazionale in caso di mancata conformità delle prestazioni. Qualsiasi differenza significativa e continuativa o regolarmente ricorrente, ove accertata da un meccanismo di monitoraggio certificato dall'autorità nazionale di regolamentazione, tra la prestazione effettiva del servizio e la prestazione indicata nel contratto dovrebbe essere considerata una non conformità delle prestazioni ai fini della determinazione dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale. È opportuno che la metodologia sia stabilita negli orientamenti del BEREC e sia periodicamente riesaminata e aggiornata secondo necessità per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle infrastrutture. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire il rispetto dell'articolo 4.

- (13) Il mercato delle comunicazioni mobili resta frammentato nell'Unione e non esiste una rete mobile che copra tutti gli Stati membri. Di conseguenza, per fornire servizi di comunicazioni mobili ai propri clienti nazionali che viaggiano all'interno dell'Unione, i fornitori di roaming devono acquistare servizi di roaming all'ingrosso dagli operatori dello Stato membro visitato *o scambiare servizi di roaming all'ingrosso con detti operatori.*
- (14) L'obiettivo strategico del regolamento n. 531/2012 è azzerare la differenza tra tariffe di roaming e tariffe nazionali. Tuttavia l'obiettivo ultimo di eliminare la differenza tra le tariffe nazionali e le tariffe di roaming non può essere conseguito in maniera sostenibile con il livello di tariffe all'ingrosso osservato. Pertanto il presente regolamento stabilisce che è opportuno abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio a decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che siano stati affrontati i problemi attualmente registrati nei mercati del roaming all'ingrosso. Al riguardo la Commissione dovrebbe procedere al riesame del mercato del roaming all'ingrosso e presentare una proposta legislativa sulla base dei risultati di detto riesame.
- (15) Nel contempo i fornitori di roaming possono applicare una "politica di utilizzo corretto" al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati prestati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile. La "politica di utilizzo corretto" è intesa a prevenire un utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti in roaming, come l'utilizzo da parte dei clienti in roaming di tali servizi in uno Stato membro diverso da quello del fornitore nazionale per scopi diversi dal viaggio occasionale. Una politica di utilizzo corretto dovrebbe consentire ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile che sono coerenti con i rispettivi piani tariffari.
- [...]

(15 bis) In circostanze specifiche ed eccezionali, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, detto fornitore di roaming può chiedere l'autorizzazione di applicare un sovrapprezzo al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale. La valutazione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale dovrebbe essere basata sui pertinenti fattori oggettivi specifici al fornitore di roaming, inclusi le variazioni oggettive tra fornitori di roaming nello Stato membro in questione e il livello dei prezzi e delle entrate nazionali. Questo può verificarsi ad esempio per i modelli nazionali forfettari di tariffazione al dettaglio degli operatori che presentano importanti squilibri negativi del traffico, laddove il prezzo unitario nazionale implicito è basso e anche le entrate globali dell'operatore sono basse rispetto all'onere dei costi del roaming, o nei casi in cui il prezzo unitario implicito è basso e il consumo effettivo o previsto del roaming è alto. Una volta che i mercati del roaming sia all'ingrosso che al dettaglio si saranno pienamente adeguati alla diffusione generalizzata del roaming ai livelli di prezzi nazionali e alla sua incorporazione come caratteristica normale nei piani tariffari al dettaglio, tali circostanze eccezionali non dovrebbero più verificarsi. Per evitare che il modello di tariffazione nazionale dei fornitori di roaming sia reso insostenibile da tali problemi di recupero dei costi, con il rischio di incidere sensibilmente sull'evoluzione dei prezzi nazionali, il cosiddetto "effetto materasso", nelle suddette circostanze i fornitori di roaming, previa autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, dovrebbero poter applicare un sovrapprezzo ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati solo nella misura necessaria per recuperare tutti i pertinenti costi della fornitura di tali servizi.

A tal fine i costi sostenuti per fornire servizi di roaming al dettaglio regolamentati dovrebbero essere determinati in riferimento ai prezzi del roaming all'ingrosso effettivi applicati al traffico di roaming in uscita del fornitore di roaming in questione eccedente il traffico di roaming in entrata, nonché a una riserva ragionevole per i costi congiunti e comuni. Le entrate generate dai servizi di roaming al dettaglio regolamentati dovrebbero essere determinate in riferimento alle entrate ai livelli di prezzi nazionali imputabili al consumo in roaming, in base ai prezzi unitari o come percentuale di una commissione su base forfettaria che rispecchia le rispettive percentuali effettive e previste del consumo in roaming da parte degli utenti finali all'interno dell'Unione e del consumo nazionale. Si dovrebbe tener conto anche del consumo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati e del consumo nazionale da parte degli utenti finali del fornitore di roaming, nonché del livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e di qualsiasi rischio rilevabile che il roaming ai prezzi al dettaglio nazionali incida sensibilmente sull'evoluzione di tali prezzi.

- (16) Per assicurare una transizione agevole dal regolamento (UE) n. 531/2012 all'abolizione delle tariffe di roaming, il presente regolamento dovrebbe introdurre un periodo transitorio, in cui i fornitori di roaming dovrebbero poter aggiungere una maggiorazione ai prezzi nazionali per i servizi di roaming al dettaglio regolamentati offerti. *Detto regime transitorio dovrebbe già preparare al cambiamento di approccio radicale, in quanto il roaming su scala di UE sarà incorporato quale parte integrante dei piani tariffari nazionali offerti nei diversi mercati nazionali. Il punto di partenza del regime transitorio dovrebbe pertanto essere i rispettivi prezzi nazionali, che possono essere soggetti a un sovrapprezzo non superiore alla tariffa massima di roaming all'ingrosso in vigore nel periodo immediatamente precedente la transizione. Detto regime transitorio dovrebbe inoltre assicurare tagli tariffari sostanziali agli utenti finali a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento e non dovrebbe in nessun caso, una volta aggiunto al prezzo al dettaglio nazionale, comportare prezzi di roaming al dettaglio superiori alle tariffe massime di roaming al dettaglio regolamentato in vigore nel periodo immediatamente precedente la transizione.*

- (17) Il pertinente prezzo al dettaglio nazionale dovrebbe essere pari alla tariffa nazionale al dettaglio per unità. Tuttavia, in situazioni in cui non esistono specifici prezzi al dettaglio nazionali che possano servire da base per un servizio di roaming al dettaglio regolamentato (ad esempio in caso di piani tariffari nazionali illimitati, pacchetti o tariffe nazionali che non includono i dati), si dovrebbe ritenere che il prezzo al dettaglio nazionale sia lo stesso meccanismo di tariffazione applicabile al cliente che consumi *il piano tariffario* nazionale nel proprio Stato membro.
- (18) Per migliorare la concorrenza nel mercato di roaming al dettaglio, il regolamento (UE) n. 531/2012 fa obbligo ai fornitori nazionali di consentire a propri clienti l'accesso ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di roaming regolamentati, forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo di roaming. Poiché il regime di roaming al dettaglio di cui agli articoli 6 bis, 6 ter, 6 ter bis [...] e 6 quater del presente regolamento [...] **abolirà nel prossimo futuro** le tariffe di roaming al dettaglio di cui agli articoli 8, 10 e 13 del regolamento (UE) n. 531/2012, non sarebbe più proporzionato obbligare gli operatori ad attuare questo tipo di vendita separata dei servizi di roaming regolamentati. I fornitori che hanno già consentito ai propri clienti di accedere a servizi di chiamata vocale, di SMS e di roaming regolamentati, forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo di roaming possono continuare a farlo. D'altra parte, [...] [...] **non si può escludere la possibilità per i clienti in roaming di beneficiare di prezzi al dettaglio più competitivi, in particolare per i dati, nei mercati visitati**. Considerate la domanda e l'importanza crescenti dei servizi di dati in roaming, dovrebbero essere offerti ai clienti in roaming in viaggio modi alternativi di accesso ai servizi di dati in roaming. Pertanto dovrebbe essere mantenuto l'obbligo per il fornitore nazionale e per il fornitore in roaming di non impedire ai clienti di accedere a servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente su una rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming come previsto nel regolamento (UE) n. 531/2012.

- (19) In conformità del principio "chi chiama paga" i clienti delle reti mobili non pagano per la ricezione di chiamate nazionali sulla rete mobile; il costo della terminazione della chiamata nella rete della parte chiamata è invece coperto dalla tariffa al dettaglio della parte chiamante. La convergenza delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili tra gli Stati membri dovrebbe consentire l'attuazione dello stesso principio per le chiamate in roaming al dettaglio regolamentate. Tuttavia, poiché questo ancora non avviene, nelle situazioni di cui al presente regolamento in cui è consentito ai fornitori di roaming di applicare un sovrapprezzo per i servizi di roaming al dettaglio regolamentati, il sovrapprezzo applicato per le chiamate in roaming in entrata non dovrebbe superare la tariffa massima media all'ingrosso di terminazione delle chiamate mobili stabilita in tutta l'Unione. Si considera questo regime transitorio in attesa che la Commissione affronti tale questione in sospeso.
- (20) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 531/2012.
- (21) Il presente regolamento dovrebbe costituire una misura specifica a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE³. Pertanto, qualora i fornitori di servizi di roaming all'interno dell'Unione apportino modifiche alle tariffe di roaming al dettaglio e alle politiche di utilizzo del roaming che le accompagnano per conformarsi ai requisiti del presente regolamento, tali modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto per i clienti delle reti mobili nell'ambito delle leggi nazionali di recepimento dell'attuale quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.

³ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(22) Per rafforzare i diritti dei [...] clienti in roaming, stabiliti [...] nel regolamento (UE) n. 531/2012, il presente regolamento dovrebbe stabilire, in relazione ai [...] servizi di roaming al dettaglio regolamentati, requisiti [...] specifici in materia di trasparenza ⁴ *allineati alle condizioni specifiche di tariffa e volume che si applicheranno una volta aboliti i sovrapprezzi del roaming al dettaglio. In particolare è opportuno prevedere la notifica tempestiva e gratuita ai clienti in roaming delle informazioni sulla politica di utilizzo corretto applicabile, del raggiungimento del volume di utilizzo equo applicabile del consumo di chiamate vocali, SMS e dati in roaming regolamentati, unitamente alle pertinenti informazioni sui sovrapprezzi, e delle informazioni sul consumo accumulato dei servizi di dati in roaming regolamentati.*

⁴ [...]

- (23) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione della media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili e le norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia *per la valutazione della sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nonché la notifica che deve essere presentata da un fornitore di roaming ai fini di tale valutazione* [...]. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁵.
- (24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la protezione dei dati personali, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, la non discriminazione e la protezione dei consumatori.
- (25) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia definire le norme comuni necessarie per assicurare un'internet aperta e abolire le tariffe di roaming al dettaglio, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁵ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Articolo 1 — Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce norme comuni per [...] **garantire** un trattamento equo e [...] **non discriminatorio** del traffico nella fornitura di servizi di accesso a internet **e tutelare i relativi diritti degli utenti finali**.
2. Il presente regolamento istituisce un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati all'interno dell'Unione al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio senza distorsioni nei mercati nazionali e visitati.

Articolo 2 — Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nella direttiva 2002/21/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) "fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico", un'impresa che fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico;
- 2) "servizio di accesso a internet", un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso a internet, ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate.

Articolo 3 – Salvaguardia dell'accesso a un'internet aperta

1. Gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell'utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall'origine o dalla destinazione del servizio, delle informazioni o dei contenuti, tramite il servizio di accesso a internet.

Il presente paragrafo non pregiudica il diritto dell'Unione o il diritto nazionale, conformemente al diritto dell'Unione, relativo alla legittimità dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi.

2. Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a internet e gli utenti finali sulle condizioni e caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a internet non limitano l'esercizio del diritto degli utenti finali di cui al paragrafo 1.

3. [...] **I fornitori** di servizi di accesso a internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti o dalle apparecchiature terminali utilizzate.

[...] **Il primo comma non impedisce ai fornitori** di servizi di accesso a internet [...] [...] **di attuare** misure di gestione ragionevole del traffico. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate [...] e **non** devono essere basate **su considerazioni di ordine commerciale ma** su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi [...] di specifiche categorie di traffico. Tali misure non monitorano i contenuti specifici e sono mantenute per il tempo strettamente necessario.

I fornitori di servizi di accesso a internet non adottano misure di gestione del traffico che eccedono le misure di cui al secondo comma e, in particolare, non bloccano, rallentano, alterano, limitano, interferiscono con, degradano o discriminano tra specifici contenuti, applicazioni o servizi, o loro specifiche categorie, salvo qualora sia necessario e solo per il tempo necessario a:

- a) conformarsi alla [...] normativa dell'Unione o a quella nazionale, conformemente al diritto dell'Unione, [...] ***cui il fornitore di servizi di accesso a internet è soggetto, o*** alle misure che danno attuazione a tale normativa dell'Unione o nazionale, ***conformemente al diritto dell'Unione,*** compreso ***ai*** provvedimenti giudiziari o di autorità pubbliche investite di poteri pertinenti;
- b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete, dei servizi prestati tramite tale rete e delle apparecchiature terminali degli utenti finali;
- c) prevenire un'imminente congestione della rete o mitigare gli effetti di una congestione della rete eccezionale o temporanea, purché categorie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo;
- d) [...] ⁶

4. Le misure di gestione del traffico possono comportare un trattamento dei dati personali limitato a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 3. Detto trattamento è eseguito in conformità della direttiva 95/46. Le misure di gestione del traffico sono inoltre conformi alla direttiva 2002/58.

⁶ [...]

5. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a internet, e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi sono liberi di offrire servizi diversi dai servizi di accesso a internet ottimizzati *per* specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro combinazioni, *nei casi in cui l'ottimizzazione sia necessaria* per soddisfare i requisiti relativi a contenuti, applicazioni o servizi per un livello specifico di qualità.

I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a internet, possono offrire o facilitare tali servizi solo se la capacità della rete è sufficiente a fornirli in aggiunta a tutti i servizi di accesso a internet prestati. Tali servizi non sono utilizzabili o offerti in sostituzione ai servizi di accesso a internet e non devono andare a scapito della disponibilità o della qualità generale dei servizi di accesso a internet per [...] gli utenti finali.

Articolo 4 – Misure di vigilanza, applicazione e trasparenza per assicurare l'accesso a un'internet aperta

1. Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e assicurano il rispetto dell'articolo 3 e dei paragrafi da 3 [...] **a 6** del presente articolo e promuovono la costante disponibilità dell'accesso [...] *non discriminatorio* a internet a livelli qualitativi che siano al passo con il progresso tecnologico. A tal fine le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre *caratteristiche* tecniche [...], requisiti *minimi* di qualità del servizio [...] *e altre misure adeguate e necessarie a uno o più fornitori di comunicazioni elettroniche al [...] pubblico, incluso ai fornitori* [...] di *servizi di accesso a internet*. Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano annualmente relazioni in merito a tale monitoraggio e ai suoi risultati e le trasmettono alla Commissione e al BEREC.

2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a internet, rendono disponibili, su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione, informazioni attinenti agli obblighi di cui all'articolo 3 e ai paragrafi da 3 [...] **a 6** del presente articolo, in particolare informazioni sulle modalità di gestione del traffico e della capacità della loro rete, e motivano le misure di gestione del traffico eventualmente applicate. Tali fornitori forniscono [...] le informazioni **richieste** [...] nel rispetto dei termini e del livello di dettaglio specificati dall'autorità nazionale di regolamentazione.

3. I fornitori di servizi di accesso a internet provvedono affinché i contratti che includono un servizio di accesso a internet precisino almeno le seguenti informazioni:

a) informazioni sul potenziale impatto delle misure di gestione del traffico applicate dal fornitore sulla qualità del servizio di accesso a internet, sulla vita privata degli utenti finali e sulla protezione dei dati personali;

b) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume, la velocità e altri parametri di qualità del servizio possono avere sui servizi di accesso a internet, in particolare sulla fruizione di contenuti, applicazioni e servizi;

c) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che i servizi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, a cui si abbona l'utente finale possono avere sui servizi di accesso a internet dello stesso utente;

d) una spiegazione chiara e comprensibile concernente, rispettivamente, la velocità dei servizi di accesso a internet minima, normalmente disponibile, massima e dichiarata di caricamento e scaricamento per le reti fisse o la velocità dei servizi di accesso a internet massima stimata e dichiarata di caricamento e scaricamento per le reti mobili, nonché il potenziale impatto di deviazioni significative dalle rispettive velocità di caricamento e scaricamento dichiarate sui diritti degli utenti finali di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

e) una spiegazione chiara e comprensibile dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale in caso di discrepanza, continuativa o regolarmente ricorrente, tra la prestazione effettiva del servizio di accesso a internet riguardante la velocità o altri parametri di qualità del servizio e la prestazione indicata in conformità delle lettere da a) a d).

I fornitori di servizi di accesso a internet pubblicano le informazioni di cui al primo comma.

3 bis. I requisiti in materia di informazione di cui ai paragrafi 3 e 4 si aggiungono a quelli contenuti nella direttiva 2002/22/CE quale modificata e non impediscono agli Stati membri di mantenere o introdurre requisiti aggiuntivi di monitoraggio, informazione e trasparenza, anche per quanto riguarda il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione delle informazioni. Detti requisiti sono conformi al presente regolamento e alle pertinenti disposizioni della direttiva 2002/21/CE e della direttiva 2002/22/CE.

3 ter. Qualsiasi significativa discrepanza, continuativa o regolarmente ricorrente, tra la prestazione effettiva riguardante la velocità o altri parametri di qualità del servizio e la prestazione indicata dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, ove i pertinenti fatti siano accertati da un meccanismo di monitoraggio certificato dall'autorità nazionale di regolamentazione, è considerata una non conformità delle prestazioni ai fini della determinazione dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale.

Il presente paragrafo si applica ai soli contratti conclusi o rinnovati dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. I fornitori di servizi di accesso a internet predispongono procedure trasparenti, semplici ed efficienti per trattare i reclami degli utenti finali relativi ai diritti e agli obblighi a norma dell'articolo 3 e del paragrafo 3 del presente articolo.

5. Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, allo scopo di contribuire alla sua applicazione coerente, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, elabora orientamenti per l'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione a norma del presente articolo.

6. [...] ***Il presente articolo non pregiudica i compiti assegnati dagli Stati membri alla stessa o ad altre autorità competenti in conformità del diritto dell'UE.***

Articolo 5 – Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 30 aprile 2016 e provvedono senza indugio a dare notifica di ogni ulteriore modifica.

Articolo 6 – Modifiche del regolamento (UE) n. 531/2012

Il regolamento (UE) n. 531/2012 è così modificato:

1) All'articolo 2, il paragrafo 2 è così modificato:

- a. le lettere i), l) e n) sono soppresse;
- b. sono aggiunte le lettere seguenti:
 - r) "prezzo al dettaglio nazionale", la tariffa al dettaglio nazionale per unità del fornitore di roaming applicabile alle chiamate effettuate e agli SMS inviati (a partire da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all'interno dello stesso Stato membro) e ai dati consumati da un cliente. Nel caso in cui non vi sia uno specifico prezzo unitario al dettaglio nazionale, si ritiene che il prezzo al dettaglio nazionale sia lo stesso meccanismo di tariffazione applicabile al cliente che consumi la tariffa nazionale nel proprio Stato membro;
 - s) "vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati", la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati ai clienti in roaming direttamente su una rete ospitante da parte di un fornitore alternativo di roaming.

1 bis) All'articolo 3, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6. L'offerta di riferimento di cui al paragrafo 5 è sufficientemente dettagliata e include tutti gli elementi necessari per l'accesso all'ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, fornendo una descrizione delle offerte pertinenti per l'accesso diretto all'ingrosso al roaming e l'accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming, nonché le condizioni correlate. L'offerta di riferimento di cui al paragrafo 5 può includere condizioni per impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a utenti finali dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione impongono modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi previsti dal presente articolo.

2) L'articolo 4 è così modificato:

a) il titolo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati;

b) al paragrafo 1, il primo comma è soppresso;

c) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi.

3) L'articolo 5 è così modificato:

a) il titolo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

I fornitori nazionali adempiono l'obbligo relativo alla vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati di cui all'articolo 4 in modo che i clienti in roaming possano utilizzare servizi di dati in roaming separati regolamentati. I fornitori nazionali soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture e ai relativi servizi di sostegno inerenti alla vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati. L'accesso a tali infrastrutture e ai servizi di sostegno che sono necessari per la vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati, inclusi i servizi di autenticazione dell'utente, è gratuito e non comporta oneri diretti a carico dei clienti in roaming.

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

Per garantire che la vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati sia attuata contemporaneamente e coerentemente nell'Unione, la Commissione, mediante atti di esecuzione e previa consultazione del BEREC, adotta norme dettagliate concernenti una soluzione tecnica per l'attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

d) al paragrafo 3, la parte introduttiva è così modificata:

La soluzione tecnica per l'attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati soddisfa i seguenti criteri:

- 4) Gli articoli 8, 10 e 13 sono soppressi.
- 5) Sono inseriti gli articoli 6 bis, 6 ter, 6 ter bis e 6 ter ter:

Articolo 6 bis

Abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio

A decorrere dal [...] **15 giugno 2017**, a condizione che l'atto legislativo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, sia applicabile a tale data, i fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo rispetto ai prezzi al dettaglio nazionali nei confronti dei clienti in roaming in qualsiasi Stato membro per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, per l'invio di SMS/MMS in roaming regolamentati o per l'utilizzo di servizi di dati in roaming regolamentati, né applicano alcuna tariffa generale per consentire l'utilizzo all'estero di apparecchiature terminali o servizi, fatti salvi gli articoli 6 ter e 6 ter bis.

Articolo 6 ter

Utilizzo corretto

1. I fornitori di roaming possono applicare a norma del presente articolo e degli atti di esecuzione di cui all'articolo 6 ter una "politica di utilizzo corretto" al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti in roaming, come l'utilizzo da parte dei clienti in roaming di tali servizi in uno Stato membro diverso da quello del fornitore nazionale per scopi diversi dal viaggio occasionale.

Una politica di utilizzo corretto consente ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile che sono coerenti con i rispettivi piani tariffari.

2. L'articolo 6 quater si applica ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati che eccedono qualsiasi politica di utilizzo corretto.

Articolo 6 ter bis

Sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio

1. In circostanze specifiche ***ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale***, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i ***suoi costi globali effettivi e previsti*** della fornitura di servizi di roaming [...] regolamentati a norma degli articoli 6 bis e 6 ter ***dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi***, detto fornitore di roaming può ***chiedere l'autorizzazione*** di applicare un sovrapprezzo. Tale sovrapprezzo è applicato solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, ***tenuto conto delle tariffe massime all'ingrosso applicabili***.

2. Qualora un fornitore di roaming decida di avvalersi del paragrafo 1, ne [...] **dà notifica** all'autorità nazionale di regolamentazione [...] e le fornisce **senza indugio** tutte le necessarie **informazioni** [...] a norma degli atti di esecuzione di cui all'articolo 6 ter ter. Ogni 12 mesi il fornitore di roaming aggiorna [...] **tali informazioni** e [...] **le** sottopone all'autorità nazionale di regolamentazione.

3. *All'atto del ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione valuta se il fornitore di roaming abbia stabilito di non essere in grado di recuperare i suoi costi a norma del paragrafo 1 con la conseguenza di compromettere la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale. La valutazione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale è basata sui pertinenti fattori oggettivi specifici al fornitore di roaming, inclusi le variazioni oggettive tra fornitori di roaming nello Stato membro in questione e il livello dei prezzi e delle entrate nazionali. L'autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo qualora siano soddisfatte le precitate condizioni.*

A meno che la domanda sia manifestamente infondata, l'autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo entro un mese dal ricevimento della notifica del fornitore di roaming. Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione ritenga che la domanda sia manifestamente infondata o reputi insufficienti le informazioni fornite, adotta una decisione definitiva entro un ulteriore termine di due mesi, dopo aver dato al fornitore di roaming la possibilità di essere ascoltato, al fine di autorizzare, modificare o rifiutare il sovrapprezzo.

Articolo 6 ter ter

Attuazione della politica di utilizzo corretto e della sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio

1. Per garantire l'applicazione coerente delle disposizioni di cui agli articoli 6 ter e 6 ter bis, la Commissione, mediante atti di esecuzione e previa consultazione del BEREC, adotta entro [...] il **15 dicembre 2016** norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia **per la valutazione della sostenibilità [...] dell'abolizione [...] dei sovrapprezzi** del roaming al dettaglio **nonché la notifica che deve essere presentata dal fornitore di roaming ai fini di tale valutazione.**

2. Ai fini dell'adozione delle norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto e fatto salvo l'articolo 6 ter, la Commissione tiene conto di quanto segue:
 - i) l'evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri;
 - ii) il grado di convergenza dei livelli di prezzi nazionali nell'Unione;
 - iii) i modelli di viaggio nell'Unione;
 - iv) eventuali rischi rilevabili di distorsione della concorrenza e gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati.

3. Fatto salvo l'articolo 6 ter bis, le norme dettagliate concernenti la metodologia per [...] la **valutazione della sostenibilità [...] dell'abolizione [...] dei sovrapprezzi [...]** del roaming al dettaglio per un fornitore di roaming si basano sui seguenti elementi:
 - i) determinazione dei costi **globali effettivi e previsti** della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati [...] **in riferimento alle effettive tariffe di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico e** di una quota ragionevole dei costi congiunti e comuni necessari alla fornitura di servizi di roaming **al dettaglio regolamentati;**

[...] **ii)** determinazione delle *entrate* globali [...] *effettive e previste risultanti dalla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati*;

iii) *consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e consumo nazionale da parte degli utenti finali del fornitore di roaming*;

iv) *livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e qualsiasi rischio* [...] rilevabile *che* il roaming ai prezzi al dettaglio nazionali [...] *incida in maniera sensibile* sull'evoluzione di tali [...] *prezzi*.

[...]

4. Gli atti di esecuzione di cui al [...] paragrafo **I** sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2 [...]. La Commissione rivede periodicamente tali atti di esecuzione alla luce degli sviluppi del mercato secondo la medesima procedura.

5. L'autorità nazionale di regolamentazione controlla e vigila attentamente sull'applicazione della politica di utilizzo corretto e delle misure sulla sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici al proprio Stato membro e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming. ***Fatta salva la procedura di cui all'articolo 6 ter bis, paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione applica tempestivamente le prescrizioni degli articoli 6 ter e 6 ter bis e degli atti di esecuzione adottati ai sensi del presente articolo. L'autorità nazionale di regolamentazione può, in qualsiasi momento, chiedere al fornitore di roaming di modificare o non applicare il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 6 ter o 6 ter bis.*** L'autorità nazionale di regolamentazione informa ogni anno la Commissione europea circa l'applicazione degli articoli 6 ter, 6 ter bis e 6 ter ter.

6) È inserito il seguente articolo 6 quater:

Articolo 6 quater

Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

1. Fatto salvo il secondo comma, il fornitore di roaming che applichi un sovrapprezzo per il consumo di servizi di roaming regolamentati eccedente la politica di utilizzo corretto soddisfa i seguenti requisiti (*al netto dell'IVA*):

- a) gli eventuali sovrapprezzi applicati per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l'invio di SMS in roaming regolamentati e per servizi di dati in roaming regolamentati non superano le tariffe massime all'ingrosso previste rispettivamente all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1;
- b) la somma del prezzo al dettaglio nazionale e degli eventuali sovrapprezzi applicati per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l'invio di SMS in roaming regolamentati o per servizi di dati in roaming regolamentati non supera l'importo di, rispettivamente, 0,19 EUR al minuto, 0,06 EUR per SMS e 0,20 EUR per megabyte utilizzato;
- c) gli eventuali sovrapprezzi applicati per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate non superano la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione stabilite conformemente al paragrafo 2.

I fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo alla ricezione di un SMS in roaming regolamentato o alla ricezione di un messaggio vocale in roaming. Ciò non impedisce l'applicabilità di altri addebiti, come quelli per l'ascolto di tali messaggi.

I fornitori di roaming applicano una tariffa calcolata al secondo per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming. I fornitori di roaming possono applicare alle chiamate effettuate un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi. I fornitori di roaming addebitano ai propri clienti, sulla base dei kilobyte, la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati, ad eccezione dei messaggi Multimedia Messaging Service (MMS), che possono essere addebitati per unità. ***In tal caso, la tariffa al dettaglio che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la trasmissione e la ricezione di un messaggio MMS in roaming non supera la tariffa massima al dettaglio stabilita al primo comma per i servizi di dati in roaming regolamentati.***

Durante il periodo di cui all'articolo 6 quinquies, paragrafo 1, il presente paragrafo non preclude la possibilità di offrire ai clienti in roaming, per una tariffa giornaliera o qualsiasi altro costo fisso periodico, un certo volume supplementare [...], purché l'ammontare del consumo dell'intero importo del volume incluso nell'offerta conduca a un prezzo unitario per chiamate in roaming regolamentate effettuate, chiamate ricevute, SMS inviati e servizi di dati in roaming che non superi il rispettivo prezzo al dettaglio nazionale e il sovrapprezzo massimo di cui al primo comma.

2. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, previa consultazione del BEREC e fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, adotta atti di esecuzione che fissano la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili di cui al paragrafo 1, lettera c).

La media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili si basa sui seguenti criteri:

i) il livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte sul mercato per la terminazione delle chiamate vocali all'ingrosso su singole reti mobili dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente agli articoli 7 e 16 della direttiva quadro e all'articolo 13 della direttiva 2002/19/CE, e

ii) il numero totale di abbonati negli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e sono riesaminati ogni anno secondo la medesima procedura.

3. I fornitori di roaming possono offrire e i clienti in roaming possono scegliere deliberatamente una tariffa di roaming diversa da quella di cui agli articoli 6 bis, **6 ter** e 6 ter **bis**, e al paragrafo 1 del presente articolo, grazie a cui i clienti in roaming usufruiscono, per un servizio di roaming regolamentato, di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. Il fornitore di roaming rammenta a tali clienti in roaming la natura dei vantaggi del roaming a cui rinunciano.

Fatto salvo il comma precedente, i fornitori di roaming applicano automaticamente la tariffa di cui agli articoli 6 bis e 6 ter, e al paragrafo 1 del presente articolo a tutti i clienti in roaming, nuovi o esistenti.

Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare alla tariffa di cui agli articoli 6 bis, **6 ter** e 6 ter **bis** e al paragrafo 1 del presente articolo o di rinunciare. Quando i clienti in roaming scelgono deliberatamente di rinunciare o di tornare alla tariffa di cui agli articoli 6 bis, **6 ter** e 6 ter **bis** e al paragrafo 1 del presente articolo, ogni cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni degli elementi dell'abbonamento diversi dal roaming. I fornitori di roaming possono ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo non superiore a due mesi.

4. I fornitori di roaming provvedono affinché i contratti che includono qualsiasi tipo di servizio di roaming al dettaglio regolamentato precisino le caratteristiche principali di tale servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito, tra cui, in particolare:

a) il piano o i piani tariffari specifici e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, inclusi i volumi delle comunicazioni;

b) eventuali restrizioni imposte in relazione al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, in particolare informazioni quantificate sulle modalità di applicazione della politica di utilizzo corretto con riferimento ai principali parametri tariffari, al volume o ad altri parametri del servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito in questione.

I fornitori di roaming pubblicano le informazioni di cui al primo comma.

7) È inserito il seguente articolo 6 quinquies:

Articolo 6 quinquies

Tariffe di roaming al dettaglio transitorie

1. Dal 30 aprile 2016 al [...] **14 giugno 2017**, i fornitori di roaming possono applicare un sovrapprezzo rispetto al prezzo al dettaglio nazionale per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati.

2. Nel periodo di cui al paragrafo 1, l'articolo 6 quater si applica mutatis mutandis.

8) All'articolo 14, i paragrafi 1 e 3 sono sostituiti dai paragrafi seguenti:

1. Onde avvertire i clienti in roaming del fatto che possono essere loro applicate tariffe di roaming all'atto di effettuare o ricevere una chiamata o all'invio di un SMS, ciascun fornitore di roaming, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, quando il cliente entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprehensive di IVA) che gli sono addebitate per l'effettuazione o la ricezione di chiamate e l'invio di SMS nello Stato membro visitato.

Tali informazioni essenziali personalizzate includono, dalla data di applicazione dell'articolo 6 bis, informazioni sulla politica di utilizzo corretto cui il cliente in roaming è soggetto all'interno dell'UE. Tali informazioni essenziali personalizzate includono inoltre informazioni sulle tariffe che possono essere addebitate al cliente in base al suo piano tariffario e, dalla data di applicazione dell'articolo 6 bis, informazioni sulle tariffe eccedenti la politica di utilizzo corretto *o su eventuali sovrapprezzi applicati a norma dell'articolo 6 ter bis* all'interno dell'UE, (nella valuta della fattura d'origine emessa dal fornitore nazionale del cliente) che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per:

- a) effettuare chiamate in roaming regolamentate all'interno dello Stato membro visitato e verso lo Stato membro del suo fornitore nazionale, nonché per ricevere chiamate in roaming regolamentate;
- b) inviare SMS in roaming regolamentati mentre si trova nello Stato membro visitato.

[Commi terzo, quarto e quinto invariati]

Il primo, secondo, quarto e quinto comma, ad eccezione del riferimento alla politica di utilizzo corretto in essi contenuto, si applicano anche ai servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming utilizzati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell'Unione e prestati da un fornitore di roaming.

2bis. Dalla data stabilita nell'articolo 6 bis, il fornitore di roaming invia una notifica al cliente in roaming al momento del raggiungimento del volume equo applicabile del consumo in roaming regolamentato o dell'eventuale soglia di utilizzo applicata in conformità dell'articolo 6 ter bis. Tale notifica indica il sovrapprezzo del roaming regolamentato che sarà applicato ad un eventuale consumo supplementare, da parte del cliente in roaming, di servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming regolamentati. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l'invio di tali notifiche e di chiedere al fornitore, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l'erogazione del servizio.

3. I fornitori di roaming forniscono a tutti i clienti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili al momento della sottoscrizione dell'abbonamento. Essi aggiornano inoltre senza indebito ritardo i propri clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili ad ogni variazione delle stesse.

Successivamente essi inviano, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un'altra tariffa.

9) All'articolo 15, i paragrafi 2 e 6 sono sostituiti dai paragrafi seguenti:

2. Un messaggio automatico inviato dal fornitore di roaming informa il cliente in roaming del fatto che quest'ultimo sta utilizzando servizi di dati in roaming regolamentati e, dalla data di applicazione dell'articolo 6 bis, fornisce informazioni personalizzate essenziali sulla politica di utilizzo corretto cui il cliente in roaming è soggetto all'interno dell'UE. Tali informazioni comprendono anche ***informazioni*** sulle tariffe addebitate ai clienti in roaming all'interno dell'UE e, dalla data di applicazione dell'articolo 6 bis, informazioni sulle tariffe eccedenti la politica di utilizzo corretto o ***su eventuali sovrapprezzi applicati a norma dell'articolo 6 ter bis*** (nella valuta della fattura d'origine emessa dal fornitore nazionale del cliente), espresse in prezzo per megabyte, applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati al cliente in roaming nello Stato membro interessato, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tali informazioni.

Le informazioni sono inviate all'apparecchiatura mobile del cliente in roaming, ad esempio mediante SMS, un messaggio di posta elettronica o una finestra pop-up sulla sua apparecchiatura mobile, ogni volta che il cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale e comincia ad utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming in tale Stato membro. Le informazioni sono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia ad utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.

[Comma terzo invariato]

6. Il presente articolo, ad eccezione del paragrafo 5, e del riferimento alla politica di utilizzo corretto di cui al paragrafo 2, e fatti salvi il secondo e terzo comma del presente paragrafo, si applica anche ai servizi di dati in roaming utilizzati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell'Unione e prestati da un fornitore di roaming.

[Commi secondo e terzo invariati]

9 bis) All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:

2 bis. Dalla data di applicazione dell'articolo 6 bis, [...] **il fornitore di roaming invia una notifica [...] al momento del raggiungimento del volume equo applicabile del consumo di dati in roaming regolamentato o dell'eventuale soglia di utilizzo applicata in conformità dell'articolo 6 ter bis. Tale notifica indica il sovrapprezzo del roaming regolamentato che sarà applicato ad un eventuale consumo supplementare, da parte del cliente in roaming, di servizi di dati in roaming regolamentati.** Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l'invio di tali notifiche e di chiedere al fornitore, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l'erogazione del servizio.

9 ter) All'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Ogni fornitore di roaming offre a tutti i propri clienti in roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce tempestivamente informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di tempo, esclusi gli MMS fatturati per unità, non possa superare un determinato limite finanziario.

10) L'articolo 16 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

Le autorità nazionali di regolamentazione controllano e vigilano attentamente sul ricorso da parte dei fornitori di roaming agli articoli 6 ter e 6 ter bis e all'articolo 6 quater, paragrafo 3.

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 ter bis, 6 quater, 7, 9 e 12, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.

11) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione avvia un riesame del mercato del roaming all'ingrosso al fine di valutare le misure necessarie per consentire l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio entro [...] **il 15 giugno 2017**. La Commissione riesamina, tra l'altro, il livello di concorrenza sui mercati all'ingrosso nazionali, e in particolare valuta il livello dei costi all'ingrosso sostenuti e delle tariffe all'ingrosso applicate, nonché la situazione concorrenziale degli operatori con una portata geografica limitata, compresi gli effetti degli accordi commerciali sulla concorrenza, così come la capacità degli operatori di trarre vantaggio dalle economie di scala. La Commissione valuta inoltre lo sviluppo della concorrenza nei mercati del roaming al dettaglio e gli eventuali rischi rilevabili di distorsione della concorrenza, nonché gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati. Nel valutare le misure necessarie per consentire l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, la Commissione tiene conto della necessità di assicurare che i fornitori di roaming siano in grado di recuperare tutti i costi della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso, compresi i costi congiunti e comuni. La Commissione tiene anche conto della necessità di impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati ad utenti finali dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione.

2. La Commissione presenta, entro il 15 giugno 2016, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del riesame di cui al paragrafo 1.

Tale relazione è corredata di un'adeguata proposta legislativa, preceduta da una consultazione pubblica, intesa a modificare le tariffe all'ingrosso per servizi di roaming regolamentati stabilite nel presente regolamento o a fornire un'altra soluzione per far fronte alle questioni individuate al livello all'ingrosso allo scopo di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio entro il [...] **15 giugno 2017**.

3. Inoltre, ogni due anni dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ogni relazione contiene, tra l'altro, una valutazione:

a) della disponibilità e della qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un'alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming al dettaglio regolamentati, segnatamente alla luce dell'evoluzione tecnologica;

b) del livello di concorrenza sul mercato del roaming all'ingrosso e su quello al dettaglio, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori;

c) della misura in cui l'attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 abbia prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming regolamentati.

4. Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull'evoluzione delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati. Tali dati sono trasmessi alla Commissione almeno due volte l'anno. La Commissione rende pubblici tali dati.

Sulla base dei dati raccolti, il BEREC riferisce inoltre regolarmente sull'evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri sia per i servizi nazionali, sia per i servizi di roaming, nonché sull'evoluzione dell'andamento delle tariffe effettive di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming.

Il BEREC raccoglie altresì annualmente dalle autorità nazionali di regolamentazione informazioni sulla trasparenza e la comparabilità delle diverse tariffe proposte dagli operatori ai propri clienti. La Commissione rende pubblici tali dati e tali conclusioni.

Articolo 6 bis — Modifiche della direttiva 2002/22/CE

All'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Le misure nazionali in materia di accesso o di uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e all'equo processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Articolo 7 — Clausola di revisione

La Commissione riesamina gli articoli 3,4 e 5 del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La prima relazione è trasmessa entro il [...] **30 aprile 2019**. Le relazioni successive sono trasmesse ogni quattro anni. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 8 — Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 30 aprile 2016, eccetto nei casi seguenti:

a) articolo 6, punti 5 e [...] 9 bis, che si applica a decorrere dal [...] **15 giugno 2017** a condizione che l'atto legislativo di cui all'articolo 6, punto 11 sia applicabile a tale data.

Qualora tale atto legislativo non sia applicabile alla data [...] del **15 giugno 2017**, anziché l'articolo 6, punto 5, si applica l'articolo 6, punto 7 fino alla data di applicazione di detto atto legislativo.

Qualora tale atto legislativo sia applicabile [...] dopo il **15 giugno 2017**, l'articolo 6, punti 5 e [...] 9 bis, si applica a decorrere dalla data di applicazione di tale atto legislativo;

- b) conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione a norma dell'articolo 6, punti 3, 5 e 6, che si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- c) compito del BEREC di cui all'articolo 4 paragrafo [...] 5, che si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- d) articolo 6, punto 11, che si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2 bis. Gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 2016 misure nazionali, compresi regimi di autoregolamentazione, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non conformi all'articolo 3, paragrafo 2 o 3. Gli Stati membri interessati comunicano tali misure alla Commissione entro il 30 aprile 2016.

3. Le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati all'interno dell'Unione⁷, connesse alle modalità tecniche per realizzare l'accesso ai servizi locali di dati in roaming sulla rete ospitante, continuano ad applicarsi ai fini della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati fino all'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 6, punto 3, lettera c), del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

⁷ GU L 347 del 15.12.2012, pag. 1.